Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N. **34**
Data **12/11/2026**

OGGETTO: **AREA EX DISTILLERIA ANGELINI – INTERVENTO "PINQUA COSTA NORD", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU, PNRR MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 – INVESTIMENTO 2.3. MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA MEDIANTE DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI RESIDUI PERICOLANTI, A TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ.**

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- l'area dell'ex Distilleria Angelini, ubicata sulla costa nord della città tra via San Giovanni Russo e via Maiorano e catastalmente individuata al Fg. 13, particelle nn. 18, 19, 20, 22, 23, 326, 447, 452, 454, 455, 456, 457, 458, 466, 822, 952, 953, 954, 955, 956, 957 e 958, è ricompresa nel programma di rigenerazione urbana "PINQuA Costa Nord", finanziato con risorse PNRR, ed è destinata alla realizzazione del Lotto 2 – "Realizzazione del parco urbano attrezzato della Costa Nord", affidato all'impresa CETOLA S.p.A.;
- l'area è occupata dai manufatti dell'ex complesso industriale, dismesso e da tempo in stato di abbandono, che versano in cattivo stato di conservazione;
- con verbale di sopralluogo del 13/06/2024, con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, è stata concordata la conservazione dei due corpi di fabbrica speculari posti in prossimità dell'ingresso originario del complesso e dei volumi su via San Giovanni Russo angolo via Maiorano, ed è stato rilasciato il nulla osta alla demolizione della restante parte dei manufatti, in quanto costruzioni prive di rilevanza architettonica e di più recente realizzazione;
- nel corso del 2024 è stata eseguita una prima fase di demolizione di parte dei fabbricati, compresa la torre ottagonale, conclusa con il verbale di consistenza del 06/08/2024 e con la presa in consegna anticipata dell'area da parte dell'Ente, che ne ha da allora la custodia;
- la prosecuzione delle opere finanziate è subordinata alla conclusione delle attività di caratterizzazione ambientale dell'area, condotte con il coinvolgimento di ARPA Puglia e degli Enti competenti e seguite con costante attenzione dalla Prefettura di Barletta-Andria-Trani;

CONSIDERATO CHE

- i manufatti residui della prima demolizione versano in uno stato di avanzato e irreversibile degrado, con una compromissione strutturale tale da determinare un concreto pericolo di crollo, come confermato dai cedimenti spontanei che hanno già interessato diverse porzioni dei fabbricati;
- in particolare, a partire dal 10/01/2026, i volumi prospicienti via Maiorano, già indicati dalla Soprintendenza tra quelli da conservare, sono crollati spontaneamente, anche sulla pubblica via e sono stati

rimossi con gli interventi urgenti disposti con note prot. n.1387 del 10/01/2026, n.1393 dell'11/01/2026 e n. 3411 del 19/01/2026;

- in data 15/02/2026 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuto all'interno dell'area per l'incendio di un cumulo di legname e, con nota acquisita al prot. n. 12168 del 16/02/2026, ha segnalato lo stato di degrado dell'area e l'ammaloramento degli elementi strutturali, sollecitando i provvedimenti necessari a rimuovere i pericoli per l'incolumità pubblica e privata;
- nonostante l'area sia stata costantemente recintata e messa in sicurezza, le recinzioni sono state più volte vandalizzate e, da ultimo, nel mese di novembre 2026, i pannelli metallici posti a sbarramento dei fabbricati pericolanti sono stati divelti e asportati, come accertato dal Comando di Polizia Locale che ha provveduto a una delimitazione d'emergenza;
- l'area è divenuta luogo di abbandono incontrollato di rifiuti ed è in parte utilizzata impropriamente come parcheggio di veicoli, risultando di fatto accessibile a chiunque, anche in prossimità e all'interno dei fabbricati pericolanti, a ridosso del fronte mare e delle vie di transito;

PRESO ATTO CHE

- con nota prot. n. 74362 del 20/10/2026 il Dirigente dell'Area IV – Urbanistica, Demanio e Ambiente ha rappresentato agli Enti competenti la situazione di grave criticità strutturale e il pericolo di crollo dei manufatti, chiedendo il nulla osta all'urgente demolizione e alla rimozione delle strutture pericolanti;
- la ASL BAT – Servizio Igiene e Sanità Pubblica, con nota acquisita al prot. n. 74615 del 21/10/2026, ha comunicato che non si ravvedono motivi ostativi;
- la Regione Puglia – Servizio Bonifiche e Pianificazione, con nota acquisita al prot. n. 75420 del 23/10/2026, ha rappresentato che la tutela dell'incolumità pubblica nei casi di fabbricati che minacciano rovina è attribuita al Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 267/2000, raccomandando di preservare i presidi realizzati sul sito e di rimuovere tempestivamente i materiali di demolizione;
- la Provincia di Barletta-Andria-Trani – Servizio Rifiuti e Bonifiche, con nota acquisita al prot. n. 78201 del 03/11/2026, ha comunicato che il nulla osta provinciale non è dovuto, indicando le condizioni per la corretta gestione dei materiali di demolizione;
- ARPA Puglia – DAP BAT, con nota acquisita al prot. n. 79178 del 06/11/2026, ha comunicato che il rilascio del nulla osta non rientra nelle proprie competenze, chiedendo di garantire l'accessibilità in sicurezza ai punti di campionamento già individuati;

RITENUTO CHE

- lo stato dei luoghi configura un pericolo grave e attuale per la pubblica e privata incolumità, imprevedibile nella sua evoluzione e non più fronteggiabile con le sole misure di interdizione, ripetutamente vanificate dagli atti vandalici;
- non è possibile mantenere l'attuale stato dei luoghi fino alla conclusione delle attività di caratterizzazione e all'avvio delle opere finanziate, i cui tempi sono incompatibili con l'urgenza di provvedere;
- la demolizione delle parti dei manufatti residui privi di tutela costituisce la misura idonea e proporzionata a eliminare in via definitiva il pericolo, in coerenza con le previsioni del progetto approvato e con il nulla osta della Soprintendenza;
- ricorrono pertanto i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente e le esigenze di celerità giustificano l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990;

VISTI

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
la L. 7 agosto 1990, n. 241;
il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
lo Statuto comunale;

ORDINA

al Dirigente dell'Area IV – Urbanistica, Demanio e Ambiente, Ing. Andrea Ricchiuti, **entro 90 giorni dalla notifica della presente,** di avviare le procedure finalizzate:

1. alla demolizione dei manufatti residui pericolanti insistenti sull'area, ad eccezione dei due corpi di fabbrica speculari posti in prossimità dell'ingresso originario del complesso, da conservare come concordato con la Soprintendenza, sui quali dovranno eseguirsi esclusivamente opere provvisionali di messa in sicurezza;
2. alla rimozione delle macerie e dei rifiuti presenti sull'area e al loro avvio a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati;
3. al ripristino di una recinzione perimetrale continua, stabile e non agevolmente asportabile, con chiusura di tutti i varchi e apposizione di cartellonistica di pericolo e di divieto di accesso.

Gli interventi potranno essere eseguiti tramite l'impresa affidataria del Lotto 2, nell'ambito del contratto in essere, ovvero mediante le procedure di somma urgenza di cui all'art. 140 del D.Lgs. 36/2023

DISPONE

che i lavori siano eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) preventiva comunicazione dell'avvio dei lavori alla Soprintendenza ed esecuzione delle demolizioni con modalità tali da non compromettere la stabilità dei corpi di fabbrica da conservare;

b) la demolizione dovranno essere eseguite in modo da non interferire con le attività di caratterizzazione in corso e consentire la protezione e costante e l'accessibilità dei punti di campionamento e dei presidi realizzati sul sito;

e) rispetto del D.Lgs. 81/2008, con programma delle demolizioni, abbattimento delle polveri, protezione della pubblica via e preventiva disattivazione delle reti tecnologiche interferenti;

f) comunicazione dell'avvio e della conclusione dei lavori alla Prefettura, alla Regione Puglia, alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, ad ARPA Puglia e alla ASL BAT;

ORDINA ALTRESÌ

a chiunque, fino alla revoca della presente:

1. il divieto di accesso all'area, salvo il personale addetto ai lavori, ai controlli ambientali e ai servizi di vigilanza e soccorso;
2. il divieto di sosta dei veicoli all'interno dell'area, con obbligo di rimozione di quelli presenti entro 48 ore dalla pubblicazione della presente;
3. il divieto di abbandonare rifiuti e di manomettere recinzioni, cartelli e presidi installati.

DEMANDA

al Comando di Polizia Locale, con il concorso delle Forze dell'Ordine, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e la regolamentazione della circolazione e della sosta sulle strade limitrofe per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.

AVVERTE

– che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, ferma restando l'applicazione dell'art. 650 del Codice Penale;

– che avverso la presente è ammesso ricorso al TAR Puglia – sede di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE INOLTRE

– che la presente ordinanza abbia efficacia immediata e resti in vigore fino al completamento degli interventi;

– la pubblicazione all'Albo Pretorio on line, l'affissione in loco e la notifica al Dirigente dell'Area IV – Urbanistica, Demanio e Ambiente;

– la trasmissione al Prefetto di Barletta-Andria-Trani, al Comando di Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alla Regione Puglia, alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, ad ARPA Puglia, alla ASL BAT e alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

IL SINDACO
Dott. Marco Galiano

Sindaco
Marco Galiano / Uanataca S.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.